



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 16303 /78.11.16 del 02 AGO. 2016 / Pos. Coll. e Coord. n. 4

SOLO A MEZZO PEC

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

- Dipartimento Finanze e Credito
(rif.fgl.10.06.2016, n.12755)

e p.c. Ufficio di Gabinetto dell'On.le Assessore

Ragioneria Generale della Regione

90100

P A L E R M O

Oggetto: Legge regionale n.3/2016 recante “ Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale”. Ricorso ex art.127 della Costituzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Sicilia per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 50 – Richiesta parere.

Con il foglio in riferimento, il Dipartimento in indirizzo ha chiesto l'avviso di questo Ufficio in ordine alle modalità applicative del testo dell'art. 50 della l.r.3 del 2016, impugnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente ad altre disposizioni della l.r. 3 del 2016, rispetto al quale la Giunta Regionale ha deliberato di resistere costituendosi con memoria ritualmente depositata in cancelleria.

In ordine alle osservazioni di presunte violazioni delle norme costituzionali relative all'art.50 della l.r. n.3/2016, concernente “Agevolazioni fiscali per veicoli ultraventennali” riportate nella nota prot. N.3-4412 del 27.4.2016 dell'Ufficio Legislativo e Legale – Finanze del MEF, è stato rappresentato che il quadro normativo statale e quello giurisprudenziale relativo alla predetta agevolazione è stato ufficialmente ricostruito e riportato nella risoluzione 4/DF del 2015 con la quale il Dipartimento Finanze del Ministero ha illustrato le novità normative introdotte dal legislatore statale con la L.n.190/2014 segnalando l'incompatibilità delle norme regionali emanate



sotto il vigore della precedente norma agevolativa, ma anche le conseguenze derivanti da eventuali interventi normativi delle regioni volte a reintrodurre le agevolazioni abrogate dallo Stato cui è riservata la disciplina sostanziale del tributo "tasse automobilistiche".

Il Dipartimento richiedente desidera in buona sostanza acquisire l'avviso di questo Ufficio in ordine alla problematica, sulla quale ha svolto un circostanziato rapporto corredato da ampi riferimenti normativi e giurisprudenziali ai quali per brevità si rinvia, degli effetti dell'eventuale decisione di accoglimento relativa alla norma regionale impugnata in sede costituzionale.

2. In proposito questo Ufficio rileva che, come correttamente osservato dall'Amministrazione richiedente, l'art.136 della Costituzione prevede che *"Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione."*

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali".

Inoltre, l'art.30, comma 3 della legge n. 87 del 1953 così dispone *"Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione"*.


Vige, pertanto, il principio dell'efficacia retroattiva delle decisioni della Corte salvo che nei confronti dei rapporti esauriti.

La declaratoria d'incostituzionalità, pur operando dal giorno successivo alla pubblicazione (art.136 cost.), rende tamquam non esset la norma espulsa dall'ordinamento giuridico, come se non fosse mai stata vigente, con salvezza delle situazioni giuridiche consolidate, ovvero i rapporti esauriti per decadenza, prescrizione, inoppugnabilità, giudicato, nel preminente interesse della certezza giuridica.

L'efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di norme di legge riguarda i rapporti pendenti e non si estende a quelli esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia del giudice costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate in virtù, tra l'altro, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili.

Al riguardo non può non rilevarsi che (sent.10 del 2015 resa in un giudizio incidentale relativo a quanto corrisposto all'ente impositore a titolo di «addizionale» dell'imposta sui redditi delle società (IRES) *"nel pronunciare l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impuginate"* la Corte non può *"non tenere in debita considerazione l'impatto che una tale pronuncia determina su altri principi costituzionali, al fine di valutare l'eventuale necessità di una graduazione degli effetti temporali della propria decisione sui rapporti pendenti"*.

Il ruolo affidato alla Corte di custode della Costituzione nella sua integralità impone di evitare che *"la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disposizione di legge determini, paradossalmente, «effetti ancor più incompatibili con la Costituzione» (sentenza n. 13 del 2004) di quelli che hanno indotto a censurare la disciplina legislativa. Per evitare che ciò accada, è compito*



della Corte modulare le proprie decisioni, anche sotto il profilo temporale, in modo da scongiurare che l'affermazione di un principio costituzionale determini il sacrificio di un altro”.

Per tale motivo la Consulta *“ha già chiarito (sentenze n. 49 del 1970, n. 58 del 1967 e n. 127 del 1966) che l'efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale è (e non può non essere) principio generale valevole nei giudizi davanti”* alla Corte; esso, tuttavia, non è privo di limiti.

Anzitutto è pacifico che l'efficacia delle sentenze di accoglimento non retroagisce fino al punto di travolgere le «situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili» ovvero i «rapporti esauriti». *“Diversamente ne risulterebbe compromessa la certezza dei rapporti giuridici (sentenze n. 49 del 1970, n. 26 del 1969, n. 58 del 1967 e n. 127 del 1966). Pertanto, il principio della retroattività «vale [...] soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida» (sentenza n. 139 del 1984, ripresa da ultimo dalla sentenza n. 1 del 2014). In questi casi, l'individuazione in concreto del limite alla retroattività, dipendendo dalla specifica disciplina di settore – relativa, ad esempio, ai termini di decadenza, prescrizione o inoppugnabilità degli atti amministrativi – che precluda ogni ulteriore azione o rimedio giurisdizionale, rientra nell'ambito dell'ordinaria attività interpretativa di competenza del giudice comune (principio affermato, ex plurimis, sin dalle sentenze n. 58 del 1967 e n. 49 del 1970)”.*

Inoltre, come il limite dei «rapporti esauriti» ha origine nell'esigenza di tutelare il principio della certezza del diritto, così *“ulteriori limiti alla retroattività delle decisioni di illegittimità costituzionale possono derivare dalla necessità di salvaguardare principi o diritti di rango costituzionale che altrimenti risulterebbero irreparabilmente sacrificati. In questi casi, la loro individuazione è ascrivibile all'attività di bilanciamento tra valori di rango costituzionale”* ed è, quindi, la Corte costituzionale – e solo essa – ad avere la competenza in proposito.

Una simile graduazione degli effetti temporali delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale deve ritenersi coerente con i principi della Carta costituzionale: in tal senso la Corte ha operato anche in passato, in alcune circostanze sia pure non del tutto sovrapponibili a quella in esame (sentenze n. 423 e n. 13 del 2004, n. 370 del 2003, n. 416 del 1992, n. 124 del 1991, n. 50 del 1989, n. 501 e n. 266 del 1988).

Il compito istituzionale della Corte richiede che *“la Costituzione sia garantita come un tutto unitario, in modo da assicurare «una tutela sistemica e non frazionata» (sentenza n. 264 del 2012) di tutti i diritti e i principi coinvolti nella decisione. «Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette»: per questo la Corte opera normalmente un ragionevole bilanciamento dei valori coinvolti nella normativa sottoposta al suo esame, dal momento che «[l]a Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi» (sentenza n. 85 del 2013).*



Sono proprio le esigenze dettate dal ragionevole bilanciamento tra i diritti e i principi coinvolti a determinare la scelta della tecnica decisoria usata dalla Corte”.

Tanto precisato in ordine alle tecniche utilizzate dalla Corte in relazione alle decisioni di accoglimento, si rappresenta, con riguardo alla questione sottoposta all'esame di questo Ufficio e relativa agli effetti della decisione di accoglimento concernente la norma regionale impugnata, che essa potrebbe essere risolta con l'apposizione di una clausola che faccia salvi gli effetti dell'eventuale accoglimento della questione di legittimità dell'art.50 in esame rispetto ai rapporti giuridici non ancora esauriti alla data della pronuncia di eventuale accoglimento e secondo quanto specificato nelle motivazioni della stessa sentenza.

Il Dirigente Responsabile
della Pos. 4

Avv. Beatrice Fiandaca

